

RIVISTA DIOCESANA TORINESE

PERIODICO UFFICIALE
PER GLI ATTI DELL'ARCIVESCOVO E DELLA CURIA

TELEFONI: S. E. il Card. Arcivescovo, N. 47-172 - Curia Arcivescovile, N. 45-234

Ufficio Amministrativo, N. 45-923 - Conto Corr. della Curia, N. 2-14235



Atti e Comunicati della Curia Arcivescovile

Nomine

STOBIA D. BARTOLOMEO, Vicecurato a Nichelino, nominato Vicario Economico ivi con Decreto Arcivescovile in data 2 luglio 1940.

TESSA Sac. Dott. GIACOMO, Vicecurato a San Gioachino, Torino, nominato Canonico della Collegiata della SS. Trinità, Congregazione di S. Lorenzo in Torino con Decreto Arcivescovile in data 29 luglio 1940.

MURZONE Sac. Dott. SILVIO, Direttore Spirituale dell'Educatorio Suore di San Giuseppe, e Vice Assistente Diocesano della Gioventù Maschile di Azione Cattolica, nominato Canonico Onorario della Collegiata della SS. Trinità in Torino con Decreto Arcivescovile in data 31 luglio 1940.

Concorso Parrocchiale

Come già a suo tempo fu annunziato, nei giorni 27 e 28 agosto corrente avrà luogo presso questa Curia, dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 (legali) il concorso canonico per le seguenti Parrocchie: 1) Collegiata di S. Maria della Scala in Chieri; 2) Cura di S. Giovanni Decollato in Sassi (Torino); 3) Priorato dell'Assunzione della B. V. in Volvera.

Il tempo utile ai Candidati per presentare alla Cancelleria Arcivescovile le domande debitamente corredate dei documenti a norma delle disposizioni pubblicate dall'Episcopato Subalpino (vedi Appendice II del Concilio Plenario Piemontese) scade alle ore 16 del 24 agosto corrente.

Si rammenta che per uniformità nella compilazione delle domande sono a disposizione degli interessati presso questa Curia gli appositi moduli, che dovranno essere riempiti dai singoli Candidati.

Sacre Ordinazioni

Il giorno 21 luglio 1940 nella Cappella del Palazzo Arcivescovile l'Eminenza il Signor Cardinale Arcivescovo promoveva:

Al Presbiterato:

Fr. DEALESSANDRI TERESIO professo dei Frati Minori.

Al Diaconato:

Fr. CARIGNANO ANACLETO professo dello stesso Ordine.

Avviso d'esame

Il Sacerdoti, che nel giugno scorso hanno terminato il secondo corso di teologia morale casuistica, sono invitati a trovarsi nel Convitto Ecclesiastico della Consolata alle ore 9 (nove) del giorno 8 (otto) del prossimo ottobre per subire l'esame generale di teologia morale per l'approvazione al ministero delle Confessioni.

Esami di ammissione al Ginnasio nel Seminario di Giaveno

Si avvertono i Sigg. Parroci e Sacerdoti che i giovani che desiderano essere iscritti alla prima ginnasiale e che non hanno subito l'esame pubblico di ammissione alla scuola media unica, dovranno presentarsi per detto esame il giorno 9 Settembre nel Seminario di Torino.

Il programma sul quale saranno esaminati è quello pubblicato nella «Rivista Diocesana» del passato anno a pag. 108.

E D I T T O

Il giorno 8 luglio 1940 venne affisso alla porta della Chiesa parrocchiale di Nichelino e della Metropolitana di Torino il seguente:

E D I T T O

Premesso: 1) Che il beneficio parrocchiale della SS. Trinità in Nichelino si è reso vacante per la morte del suo ultimo titolare rev. Burzio cav. Don Vincenzo, avvenuta il giorno 29 giugno 1940;

2) che il predetto beneficio è affetto da riserva di giuspatronato attivo per titolo di fondazione e dotazione, come risulta da pubblico strumento del 17 febbraio 1730 e da testamento dell'ill.mo signor Nicolò Manfredi Occelli conte di Nichelino in data 8 luglio 1741 (cfr. Acta Apostolicae Sedis, a. 1915, pag. 391 ss.);

3) che si ignora se esistano Nobili Signori, cui a norma della legge di fondazione sia devoluto il diritto di patronato;

*visti i canoni 1448 e segg. del Codice di diritto canonico:
col presente Editto s'intima ai Signori aventi interesse il termine perentorio di mesi quattro con decorrenza da oggi per procedere alla presentazione di idoneo sacerdote da istituire parroco di Nichelino. Si avverte inoltre che sarà ritenuta nulla la presentazione non suffragata da legittime prove a sensi del cān. 1454.*

Dato in Torino, li 8 luglio 1940.

*Firmato: ** M. Card. FOSSATI, Arcivescovo.
Pio BATTISTI, Cancelliere.

A proposito del digiuno e dell'astinenza nelle Quattro Tempore

Crediamo opportuno riportare quanto a suo tempo fu già pubblicato dall'*Osservatore Romano* a proposito del digiuno e dell'astinenza nei giorni delle 4 Tempore pel corrente anno in Italia:

LA S. CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

attese le richieste di Ecc.mi Vescovi d'Italia e la permanenza delle circostanze, di cui al precedente comunicato del 12 settembre scorso, la S. Congregazione del Concilio, nella ricorrenza delle Quattro Tempore dell'anno 1940, ha dispensato in Italia dalla legge dell'astinenza e del digiuno nei giorni di sabato ed ha trasferito il precetto del mercoledì delle Tempore al giovedì seguente.

Esercizi spirituali per il Clero al Santuario della Madonna dei Fiori in Bra

Presso il Santuario della Madonna dei Fiori in Bra, dalla sera del 15 settembre al mattino del 21 settembre si terrà un Corso di Esercizi Spirituali per il Clero. Coloro che intendono prender parte indirizzino corrispondenza al Rettore Santuario Madonna dei Fiori, Bra.



Vescovi novelli

La Diocesi Torinese ha appreso con giubilo la nomina del Teol. GIUSEPPE ANGRISANI, Parroco della Crocetta, a Vescovo di Casale Monferrato, e di Padre EGIDIO DA CARAGLIO, al secolo Luigi Lanzo, Parroco della Madonna di Campagna, a Vescovo titolare di Tiberiade con incarico di Ausiliare del Card. E. Sibilia, nella diocesi suburbicaria di Sabina e Poggio Mirteto. Sono due Parroci della nostra città, due luminose figure di Sacerdoti che partendo da Torino lasciano un grande rimpianto fra i propri parrocchiani e fra quanti hanno avuto la fortuna di avvicinarli, per il loro zelo sacerdotale in ogni forma di apostolato e per l'instancabile attività spiegata con esemplare abnegazione sul campo affidato alle loro cure. Lo Spirito Santo li destina ora a ben più vaste responsabilità, dove potranno profondere a piene mani i tesori della loro sapienza e del loro cuore.

L'Eccellenza Rev.ma Mons. Giuseppe Angrisani è stato consacrato domenica 25 Agosto nella Chiesa della Crocetta, mentre ancora nulla si sa sulla consacrazione dell'Eccellenza Rev.ma Mons. Luigi Lanzo.

La «Rivista Diocesana» a nome di tutto il Clero e del popolo torinese fa pervenire ai due novelli Vescovi i rallegramenti più sentiti per l'alta nomina che viene a premiare la loro attività e fa onore a Torino; formula i più fervidi voti per un lungo, fecondo ministero di bene nella nuova mística vigna ad essi affidata. Clero e popolo torinese seguiranno con simpatia ed ammirazione il loro nuovo lavoro accompagnandolo con le preghiere affinchè il Signore lo renda fruttuoso e consolante.

AZIONE CATTOLICA

GIOVENTÙ MASCHILE DI A. C.

«TRE GIORNI ASSISTENTI». — Con l'approvazione di S. Em. il Cardinale Arcivescovo, è fissata per i giorni 25-26-27 settembre a Villa Luigina (Chieri).

Presiederà Mons. Federico Sargolini. Il tema centrale è: «Confessione e Direzione Spirituale dei giovani». Nel pomeriggio si tratteranno temi di organizzazione. Relatori, Mons. Pellegrino e P. Navone S. J.

Sarà spedito dettagliato programma a tutti i Rev.mi Assistenti.

Chi intende parteciparvi, invii subito la prenotazione all'Assistente Diocesano, essendo molto limitati i posti.

ASSISTENZA SOCI FUORI SEDE. — Si è intensificata in questi giorni da parte del Centro Diocesano. Unica difficoltà è la mancanza o la incompletezza degli indirizzi, per cui si fa istanza presso tutti gli Assistenti per avere gli indirizzi nuovi o l'aggiornamento di quelli già inviati.

Si ricevono pure con riconoscenza offerte per sopperire alle molteplici spese e per inviare in maggior quantità libri e giornali religiosi.

I nuovi Statuti dell'Azione Cattolica Italiana

La Direzione Generale dell'Azione Cattolica Italiana ha pubblicato i nuovi Statuti, elaborati dalla Commissione Cardinalizia, ed approvati dal Santo Padre Pio XII.

Essi son preceduti da una lettera di S. Em. il Card. Segretario di Stato a S. Em. il Card. Lavitrano, Presidente della Commissione Cardinalizia per l'A. C. La riportiamo, perchè essa mette in evidenza l'importanza dell'A. C., e delinea anche lo spirito dei nuovi Statuti.

SEGRETERIA DI STATO DI S. S.

Dal Vaticano, 6 Giugno 1940.

E.mo e Rev.mo Signor mio Oss.mo,

Sin dai primordi del suo Pontificato il Santo Padre Pio XII ha guardato con occhio di singolare predilezione a quei suoi diletti figli, che nel mondo cattolico « si consacrano con tutto l'ardore del loro animo alle opere dell'apostolato », e non ha omesso occasione per ripetere la paterna fiducia da Lui riposta nel generoso lavoro di collaborazione dei laici all'apostolato gerarchico, collaborazione, che per ja sua ardente e la sua generosa dedizione autorizza le più belle speranze in seno alla Chiesa di Dio.

Richiamandosi alla mirabile attività, svolta in questo campo dalla f. m. del Suo venerato Predecessore, il regnante Pontefice una cosa brama soprattutto, che l'Azione Cattolica - una nella sostanza, varia nelle modalità, secondo le esigenze e le circostanze dei diversi paesi - risponda da per tutto, sempre più e sempre meglio, alle sue altissime finalità, che mirano a plasmare coscienze integralmente cristiane per l'Avvento del regno di Dio nel mondo.

Caratteristica prova, a questo proposito, delle paterne sollecitudini del Vicario di Gesù Cristo, è stata la nomina in Italia di una Commissione Cardinalizia per l'alta Direzione dell'A. C., al fine di rendere più facile, spedito e sicuro il lavoro dell'apostolato dei laici.

Come primo frutto prezioso dell'intelligente studio dell'Eminentissima Commissione, l'Em. V. presentò al S. P. i nuovi Statuti dell'A. C. I., ai quali S. S. si degnò di concedere la Sua sovrana approvazione, avendoli trovati corrispondenti alle attuali circostanze e alle particolari esigenze dell'attività cattolica in Italia.

La medesima Santità Sua nutre serena fiducia che l'A. C. I., d'ora innanzi anche più strettamente unita alla Gerarchia Ecclesiastica nella persona dei Vescovi e dei Parroci, potrà rispondere con sempre maggior efficacia ai suoi nobili compiti.

L'Augusto Pontefice, mentre è lieto di far giungere una parola di elogio e di incoraggiamento a quanti dedicano la loro opera all'apostolato, non dubita che l'A. C. I., avvalorata dai nuovi ordinamenti, proseguirà, sotto il segno della Croce, a produrre frutti ognor più preziosi di bene nel campo delle anime.

Grata agli Eminentissimi Componenti la Commissione Cardinalizia, la Santità Sua invia Loro di cuore, così come agli Ecc.mi Vescovi, agli zelanti Parroci, ai benemeriti Assistenti e Dirigenti, agli Ascritti tutti, una particolare Benedizione Apostolica, fecondatrice per tutti e per ciascuno di quei ferventi propositi, ai quali non possono venir meno gli aiuti e le ricompense divine.

Baciandole umilissimamente le mani, mi onoro professarmi, con sensi della più profonda venerazione,

di V. Em. Rev.ma Um.mo Dev.mo Serv. Vero
L. Card. MAGLIONE

Dello Statuto Generale riportiamo alcuni articoli che ci sembrano di maggior interesse:

L'Art. 1 fissa bene l'essenza e la finalità dell'A. C. e ne stabilisce la dipendenza dalla Gerarchia Ecclesiastica:

«L'Azione Cattolica, che è collaborazione dei laici all'apostolato della Gerarchia Ecclesiastica, riunisce nelle sue diverse Associazioni tutti i laici che intendono adoperarsi, sotto la direzione di detta Gerarchia, per la diffusione e l'attuazione dei principi cattolici nella vita individuale, familiare e sociale. Essa è consecrata al S. Cuore di Gesù ed è sotto la protezione speciale di Maria SS. Assunta e di S. Francesco d'Assisi».

Gli Art. 2, 3, 4 precisano i compiti della Commissione Cardinalizia, del Direttore Generale e dell'Ufficio Generale dell'A. C.

ART. 5. — Nelle singole Diocesi la direzione immediata dell'A. C. è esercitata, sempre in conformità alle direttive generali, dagli Ordinari Diocesani, i quali la esercitano per mezzo dell'apposito Ufficio Diocesano.

ART. 6. — Nelle Parrocchie l'A. C. è sotto la direzione dell'Ufficio Parrocchiale, in dipendenza dall'Ufficio Diocesano e dall'Ufficio Generale.

ART. 7. — Ciascun Ufficio, sia esso Generale, o Diocesano, o Parrocchiale, ha la propria Consulta, la quale è formata dagli Assistenti Ecclesiastici e dai Presidenti (rispettivamente centrali, diocesani o parrocchiali) delle diverse Associazioni, e da quelle altre persone, che la Commissione Cardinalizia (per la Consulta Generale), o gli Ordinari Diocesani (per le altre Consulte) crederanno opportuno chiamare a parteciparvi, in numero non superiore a un terzo dei membri di diritto delle rispettive Consulte.

Compito delle Consulte è di collaborare col rispettivo Ufficio nello studio e nell'esame delle iniziative e dei programmi di lavoro proposti dalle Presidenze, e nel loro coordinamento in ordine alla esecuzione da farsi dalle singole Presidenze stesse.

ART. 8. — Tutte le nomine di cui nel presente Statuto - eccettuate quelle di cui all'Art. 2 (Commissione Cardinalizia) - sono per un biennio, e possono sempre essere rinnovate. L'anno sociale ha inizio il 1º ottobre e termina col 30 settembre dell'anno successivo.

I bienni hanno preso inizio il 1º ottobre 1939.

Le nomine hanno luogo entro il 1º trimestre di ogni biennio.

Le proposte per le conferme e per le nuove nomine devono essere presentate almeno un mese prima della scadenza di cui sopra.

L'Art. 9 enumera le 6 Associazioni che costituiscono l'A. C. I.

L'Art. 10 parla delle Sezioni di categoria, e in particolare della Sezione Laureati, che ha Assistenti e Dirigenti proprii.

ART. 11. — Le varie Associazioni di A. C. sono organizzate a base parrocchiale, eccettuate le Associazioni Universitarie, che sono a base Diocesana, e le Associazioni Interne, le quali dipendono dal Centro Diocesano.

Tutte le Associazioni hanno il loro Centro Nazionale, il Centro Diocesano e le Presidenze Parrocchiali.

ART. 12. — Ogni Associazione di ciascun ramo, sia nelle Parrocchie, sia nelle Diocesi, sia nella Nazione, è presieduta da un Assistente Ecclesiastico e da un Presidente laico.

Compito dell'Assistente Ecclesiastico è di curare la fede, la osservanza delle direttive date dall'Autorità Ecclesiastica che egli rappresenta in seno all'Associazione, e in modo particolare la formazione cristiana ed apostolica dei soci.

L'art. 13 fissa la composizione del Centro Nazionale di ciascuna Associazione.

ART. 14. — Il Centro Diocesano di ogni Associazione è formato dalla Presidenza Diocesana e dal Consiglio Diocesano.

La Presidenza è composta dall'Assistente Ecclesiastico e dal Presidente Diocesano, nominati dal Vescovo.

Il Consiglio, che è presieduto dalla Presidenza Diocesana, si compone dei Vice Assistenti Diocesani, dei Delegati delle singole particolari attività e di un congruo numero di Consiglieri, nominati dalla Presidenza con l'approvazione dell'Ufficio Diocesano. Ogni Centro Diocesano avrà un Segretario e un Cassiere, nominati dalla Presidenza.

ART. 15. — Le Presidenze Parrocchiali sono composte dall'Assistente Ecclesiastico e dal Presidente, nominati dal Vescovo, udito il Parroco. Per la nomina dei Presidenti sarà udito anche il parere della rispettiva Presidenza Diocesana.

Ogni Presidenza è coadiuvata da un Consiglio, composto di membri nominati dalla Presidenza stessa, con l'approvazione dell'Ufficio Parrocchiale.

Tali nomine saranno tosto comunicate alla Presidenza Diocesana.

ART. 16. — Le singole Presidenze Centrali o Diocesane studiano e preparano i programmi e le iniziative da sottoporre ai rispettivi Uffici per la necessaria approvazione, dopo la quale ne cureranno l'attuazione.

Gli Art. 17, 18, 19, 20, 21 parlano della composizione e dei compiti dell'Ufficio Generale e della Consulta Generale.

ART. 22. — L'Ufficio Generale potrà costituire appositi Segretariati o Commissioni per particolari attività, come quelli della Stampa, della Moralità, ecc.

a) Tali Segretariati e Commissioni saranno alla dipendenza dell'Ufficio Generale stesso il quale ne nominerà gli Incaricati. Gli Incaricati dei diversi Segretariati o Commissioni potranno essere invitati alle sedute della Consulta Generale.

b) Ogni Segretariato o Commissione avrà i suoi organi corrispondenti nelle Diocesi. Gli Incaricati e i membri dei Segretariati Diocesani e delle Commissioni saranno nominati dall'Ufficio Diocesano dell'A. C., dal quale essi saranno dipendenti. Anche gli Incaricati dei Segretariati Diocesani e delle Commissioni potranno essere invitati alle sedute della Consulta Diocesana.

Gli Art. 23-31 parlano dell'Ufficio Diocesano, della Consulta Diocesana e dei Segretariati e Commissioni. Riportiamo, per la particolare importanza pratica, i seguenti:

ART. 26. — L'Ufficio Diocesano di A. C.:

a) promuove la costituzione degli Uffici Parrocchiali di A. C. e li assiste nel loro funzionamento;

b) riceve ed eventualmente adatta alle speciali esigenze della Diocesi i programmi e i piani organici del lavoro annuale trasmessi dall'Ufficio Generale; esamina ed approva le iniziative e le proposte particolari trasmesse dai Consigli Diocesani;

c) promuove e dirige le attività di carattere generale ed impedisce il sovrapporsi di iniziative, disciplinandone l'attuazione allo scopo di evitare dispersione di energie;

d) promuove ed invigila la esecuzione dei piani e delle iniziative di cui al comma b) del pres. art.;

e) cura che i rapporti tra le Presidenze diocesane e le Associazioni Interne si svolgano sempre con reciproca intesa fra i Dirigenti di A. C. e i Capi degli Istituti; che anche fra le Associazioni di A. C. e le altre Associazioni Ecclesiastiche intercedano sempre relazioni di mutua comprensione e collaborazione, e che non si intralcino a vicenda nelle attività che corrispondono ai loro statuti approvati dalle competenti Autorità Ecclesiastiche; se si crede

opportuno e conforme alla speciale natura ed attività delle Associazioni Interne di A. C. in conformità dell'Art. 11 del presente statuto;

f) invia all'Ufficio Generale le relazioni di cui all'Art. 3. d).

ART. 31. — Le deliberazioni delle Consulte Diocesane non saranno definitive, se non dopo l'approvazione del Vescovo, e verranno comunicate alle Presidenze Diocesane ed agli Uffici Parrocchiali dall'Ufficio Diocesano.

In 4 articoli gli Statuti trattano degli Uffici Parrocchiali:

ART. 32. — In ogni Parrocchia l'A. C. fa capo all'Ufficio Parrocchiale, diretto dal Parroco, o da un suo delegato, approvato dal Vescovo. Ogni Ufficio Parrocchiale avrà un Segretario, e potrà avere anche un Cassiere, eletti dal Parroco.

ART. 33. — Nelle Parrocchie, ove non esiste ancora alcuna Associazione di A. C., il Parroco si farà coadiuvare da un gruppo di parrocchiani di sua fiducia per promuovere la costituzione di tali Associazioni, in conformità degli Statuti.

ART. 34. — L'Ufficio Parrocchiale:

a) cura l'esecuzione dei programmi e delle iniziative trasmessi dagli Organi superiori dell'A. C.;

b) promuove e dirige, nell'ambito della Parrocchia, le manifestazioni di A. C. aventi carattere generale;

c) cura i buoni rapporti colle altre Associazioni, a norma dell'Art. 26 e).

ART. 35. — La Consulta Parrocchiale è formata a norma dell'Art. 7. Il Parroco (o il suo Delegato approvato dal Vescovo) ne è il Direttore, e la convocherà almeno ogni due mesi, ed ogni qual volta lo riterrà opportuno.

Gli articoli seguenti trattano dei rapporti tra gli Uffici e le Presidenze:

ART. 36. — Le Presidenze Centrali presenteranno all'Ufficio Generale, per averne l'approvazione:

a) i programmi annuali di lavoro e le altre iniziative o modifiche che venissero proposte durante l'anno;

b) i resoconti annuali, di cui all'Art. 3.

ART. 37. — La presentazione di tali programmi e iniziative, debitamente approvate, verrà fatta dallo stesso Ufficio Generale agli Uffici Diocesani, perché questi, dopo averne presa visione con la loro Consulta Diocesana, li possano adottare e trasmettere alla loro volta alle diverse Presidenze Diocesane e agli Uffici Parrocchiali per la esecuzione.

ART. 38. — Per ciò che concerne l'esecuzione di quanto è stato approvato dai competenti Uffici (Generale e Diocesano) le Presidenze comunicheranno liberamente tra loro.

I tre articoli seguenti trattano del Collegio degli Assistenti Ecclesiastici Centrali.

Gli ultimi articoli contengono alcune disposizioni comuni a tutte le Associazioni:

ART. 42. — La bandiera di tutte le Associazioni di A. C. è la bandiera nazionale.

ART. 43. — Il distintivo di tutte le Associazioni di A. C. è formato da una Croce raggiante con la dicitura A.C.I. e l'indicazione della particolare Associazione.

ART. 44. — Per attestare l'iscrizione all'A. C. I., sarà rilasciata ogni anno a tutti i soci una pagella, che i singoli Consigli Diocesani ritireranno dalle rispettive Presidenze Centrali.

ART. 45. — La quota annuale di iscrizione sarà fissata dall'Ufficio Generale, sentito il parere della Consulta Generale e con l'approvazione della Commissione Cardinalizia.

Speciali facilitazioni si faranno, ove sia il caso, ai soci appartenenti ad una sola famiglia, iscritti ad una medesima Associazione Nazionale.

ART. 46. — Le iscrizioni sono fatte dai singoli Consigli Diocesani, sotto la vigilanza dell'Ufficio Diocesano, al quale sarà poi dato resoconto insieme con la relazione finanziaria.

ART. 47. — Tutte le cariche consultive o direttive sono conferite con semplice nomina dalla competente Autorità Ecclesiastica, secondo il disposto di questo Statuto.

Soltanto gli impiegati, a cui si affida un lavoro continuativo che rappresenta per essi il mezzo principale di sostentamento e per i quali è necessario uno stipendio fisso, saranno assunti in base a speciale contratto.

ART. 48. — L'interpretazione e le modifiche del presente Statuto sono di competenza della Commissione Cardinalizia.

Programma di lavoro per l'anno sociale 1940-41

L'Ufficio Generale dell'A. C. I. ha comunicato agli Uffici Diocesani il Programma di lavoro per l'anno sociale 1940-41.

Parte di questo lavoro riguarda lo stesso Ufficio Generale, parte l'Ufficio Diocesano, parte l'Ufficio Parrocchiale.

In conformità a questo Programma generale, le Presidente Centrali delle singole Associazioni Nazionali hanno compilato il Programma specifico delle rispettive Associazioni.

Tralasciando la parte spettante all'Ufficio Generale, trascriviamo il programma proposto per gli Uffici Diocesani e per gli Uffici Parrocchiali, riservandoci di pubblicare a suo tempo il Programma Diocesano, quale sarà elaborato dalla Consulta Diocesana, ed approvato dall'Eminentissimo Cardinale Arcivescovo, in base agli art. 7, 26 e 31 dello Stat. Gen.

PER GLI UFFICI DIOCESANI

Conforme alle norme statutarie e alle direttive ricevute, ogni Ufficio diocesano provveda di inserire nel proprio programma tutti o parte dei seguenti punti, adattandoli alle esigenze locali:

A) TRATTAZIONE DEL TEMA COMUNE: «*La Messa, centro della vita cristiana*».

I. - Settimana (Giornate - Corsi) liturgica sulla Messa.

- a) Il Sacrificio della Messa.
- b) La nostra partecipazione alla S. Messa.
- c) Deduzioni pratiche.

Una nota sviluppa questi tre concetti e ne spiega la connessione:

II. - L'Organizzazione della Settimana può essere fatta:

a) Per Sezioni di studio; (Giovani, Uomini, Gioventù femm. e Donne, Clero, persone colte).

III. - La Settimana Liturgica, a cui possono intervenire anche i Sacerdoti e Dirigenti delle varie parti della Diocesi, può essere un'ottima preparazione a trattare il tema della Messa nelle singole Parrocchie.

Nei Centri dove non si può organizzare una vera e propria Settimana Liturgica, si provveda di svolgere il tema: *La Messa centro di vita cristiana* nel modo più adatto e di promuovere le iniziative ritenute più opportune.

IV. - Iniziative.

a) Per l'assistenza alla S. Messa:

Diffusione degli opuscoli, messalini, foglietti, ecc.; per la partecipazione dei fedeli a pregare con il sacerdote.

Messe per categorie speciali: persone di servizio, operai, gitanti.

b) Per il riposo festivo:

L'osservanza delle disposizioni di legge e dei contratti di lavoro relativi al riposo festivo.

La moralità e il decoro nei divertimenti (spettacoli, gite, ecc.) nei giorni festivi.

B) ATTIVITA' DEI SEGRETARIATI.

1. Stampa (Quotidiano cattolico).

Propaganda per la formazione della coscienza sul dovere di sostenere la buona stampa, specie il quotidiano cattolico.

Campagna abbonamenti.

Giornata del quotidiano cattolico.

2. Moralità. - Vigilanza sulla stampa offensiva della morale e della Religione.

Vigilanza sulla moralità degli spettacoli.

Vigilanza sulla moralità del costume (stazioni balneari e climatiche, moda, ecc.).

3. Cinema e Radio.

Assistenza e vigilanza sulle Sale cinematografiche in collaborazione con il Centro Cattolico Cinematografico.

Propaganda per dare una visione cristiana del problema del cinematografo e della radio e sui doveri relativi.

4. Segretariato attività Sociali.

Assistenza e vigilanza sulle Istituzioni Cattoliche e sulle Sale ricreative.

Assistenza religiosa e morale nel campo sociale:

a) Istruzione religiosa (Corsi di lezioni catechistiche, ecc.).

b) Santificazione della festa (già accennata).

c) Pia pratica del Venerdì Santo.

d) Pasqua dei Lavoratori.

e) Cooperazione con l'Opera Nazionale per l'Assistenza Religiosa e morale agli operai.

f) Assistenza religiosa e morale di categorie speciali (persone di servizio, ecc.).

E' ovvio che all'Assistenza religiosa nel campo sociale l'A. C. porta il suo fattivo contributo, essa però viene data nei modi e dagli organismi voluti dall'Autorità Ecclesiastica.

5. Iniziative generali.

Giornate: Missionaria - Universitaria - Pro Emigrati - Quotidiano Cattolico.

PER LE PARROCCHIE

A) TRATTAZIONE DEL TEMA COMUNE.

1. Dove è possibile, organizzare la Settimana Liturgica sulla S. Messa.

2. Corso sulla S. Messa.

3. Corso di istruzioni sulla Santa Messa.

B) INIZIATIVE DI APOSTOLATO RELATIVO AL TEMA COMUNE.

Diamo un breve elenco di queste iniziative, notando che alcune sono opportune, altre invece sono adatte solo in qualche luogo.

1. *Nelle Associazioni di A. C.* Approfondire la conoscenza della S. Messa sotto i vari aspetti (dogma, morale, liturgia); aiuto al Parroco (ordine, informazioni) canto, preghiere; cooperazione alle iniziative generali.

2. *Nella Famiglia.* Esempio. Vigilanza sui figli e sui dipendenti (se e come si assiste alla Santa Messa).
 3. *In genere.* Diffusione di libri liturgici. Messa per determinate categorie. Assistenza liturgica alla S. Messa.
 4. *Individualmente.* Apostolato individuale (nella famiglia e nel proprio ambiente) per l'assistenza alla S. Messa.
 5. Apostolato per il riposo festivo; per l'istruzione religiosa; per il decoro dei divertimenti, ecc.
-

Associazione all'Ente Nazionale per le Biblioteche Popolari e Scolastiche

L'Ente Nazionale per le Biblioteche Popolari e Scolastiche promuove, sotto la vigilanza del Ministero dell'Educazione Nazionale, lo sviluppo delle Biblioteche popolari e scolastiche, appoggiando ogni iniziativa rivolta a moltiplicarle e migliorarle.

Le Biblioteche che aderiscono al detto Ente godono delle seguenti principali facilitazioni:

- 1) Hanno diritto a un pacco di libri in dono del valore della quota associativa annuale, la quale è di L. 10 (dieci) per le Biblioteche popolari e scolastiche e di L. 2 (due) per le Biblioteche delle scuole con unica classe.
- 2) Partecipano ai concorsi annuali a premio.
- 3) Possono ricevere in dono dei libri, i quali vengono distribuiti agli Enti meritevoli di aiuti.
- 4) Usufruiscono della franchigia postale per la corrispondenza e per l'invio di libri da e per l'Ente stesso.
- 5) Hanno diritto a sconti librari i quali oscillano (esclusi i libri strettamente scolastici, i libri e le edizioni rare, ecc.) fino al 30 per cento.
- 6) Ricevono gratuitamente per tutto l'anno solare la Rivista «Parola e Libro» la quale ha il compito di tenere al corrente le Biblioteche della produzione libraria.
- 7) Ricevono a condizioni di favore da parte del menzionato Ente tutto il materiale occorrente per l'impianto delle Biblioteche (scaffali, schede, scherbari, ecc.).
- 8) Ricevono lo sconto del 50 per cento sulle edizioni dell'Ente.
- 9) Possono fare, con sconti vari, abbonamenti a riviste e giornali.

L'Ente inoltre provvede *in taluni casi* a impiantare la Biblioteca, creandone il primo *nucleo* con l'invio gratuito di un determinato numero di libri.

I Parroci potranno rivolgersi per ogni più dettagliata informazione alla Direzione dell'Ente che ha sede in Roma, Via Santa Caterina da Siena, 57.

Si ritiene opportuno segnalare anche le pubblicazioni di carattere bibliografico del Rev.mo Dott. Giovanni Casati - («Manuale di Letture», «Guide delle Letture», ecc.) - Milano, Piazza Santa Maria del Carmine, 2 - che costituiscono uno strumento di grande utilità per le Biblioteche parrocchiali o scolastiche.

Osservazioni sul libro I° del Codice Civile

Titolo VI. - DEL MATRIMONIO

Mentre il codice del 1865 non riconosceva che un'unica forma di matrimonio, e precisamente il matrimonio civile (1), il nuovo codice prevede e disciplina due forme di matrimonio: il matrimonio civile per tutti i cittadini, battezzati e non battezzati, che intendano contrarlo (art. 82-140) (2) ed il matrimonio religioso, celebrato cioè davanti ad un ministro del culto cattolico o ad un ministro di uno dei culti ammessi nello Stato (art. 80-81). E ciò in conseguenza del Concordato con la S. Sede (art. 34) e delle leggi speciali emanate in materia: legge 27-5-1929 n. 847 per l'applicazione del C.to nella parte relativa al matrimonio, legge 24-6-1929 n. 1159 sui culti acattolici in relazione al matrimonio.

Mentre però il matrimonio celebrato davanti al ministro di un culto acattolico è *integralmente* regolato dal Codice Civile (art. 81 N. C.), il matrimonio celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico è invece *quasi integralmente* disciplinato dal Diritto Canonico (art. 80 N. C.). Lo Stato infatti non riconosce il Sacramento del matrimonio *sic et simpliciter* così come è disciplinato dalle leggi della Chiesa, bensì invece riconosce al Sacramento del matrimonio gli effetti civili in quanto soddisfa a quelle prescrizioni giuridiche che Esso Stato ha stabilito in materia matrimoniale (2).

Ecco perchè la nostra legge oltre che prescrivere determinate formalità per la pubblicazione - la celebrazione - la trascrizione.

A) vieta all'ufficiale di Stato Civile di trascrivere il matrimonio celebrato avanti il Ministro cattolico quando:

1. anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata da altro matrimonio valido agli effetti civili in qualunque forma celebrato;
2. le persone unite in matrimonio risultino già legate tra loro da matrimonio valido agli effetti civili in qualunque forma celebrato;
3. il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità mentale (art. 12 legge 27-5-1929 n. 847).
4. il matrimonio sia stato celebrato da cittadino Italiano di razza ariana con persona di appartenenza ad altra razza (art. 6 R. D. L. 17-11-1938 n. 1728 « provvedimenti per la difesa della razza »).

B) Stabilisce che il matrimonio celebrato avanti il ministro cattolico sottratta gli effetti civili solo *dal giorno della trascrizione* quando sia stato tardivamente trascritto (art. 14 legge 27-5-1929 n. 847).

« Secondo il Concordato, il matrimonio conserva tutta la importanza di istituto sociale e politico, giacchè la famiglia legale, prima cellula della Nazione, rimane pur sempre regolata dalle leggi dello Stato. Ma lo Stato non può dimenticare che a quell'atto essenziale della vita individuale e sociale, con cui si costituisce la famiglia, le religioni riconoscono un carattere sacro, che la Chiesa Cattolica eleva a dignità di Sacramento. Lo Stato non ha nessun motivo né alcun interesse per contrastare ciò, che in qualunque modo elevi nella coscienza del popolo tale istituto e ne rafforzi il valore spirituale. Per il matrimonio, come per ogni altra istituzione sociale, lo Stato deve stabilire le garanzie che ritiene necessarie affinchè esso consegua pienamente i suoi scopi; quando tali

(1) Il matrimonio civile, effetto del protestantesimo, dal quale fu largamente favorito nel suo affermarsi, fece la sua prima breve comparsa in Italia nel 1806. Contro il progetto 28-6-1852 di Cavour reagì efficacemente l'animo cattolico del Senato e del Re. Purtroppo però venne introdotto nel Codice civile del 1865.

(2) STOCCHIERO - *Il matrimonio in Italia*. - Art. 1.

« garanzie siano offerte, nessuna difficoltà a che la Chiesa lo disciplini in conformità delle proprie finalità religiose » (Stocchiero - *Il matrimonio Italiano in Italia* - pag. 404).

Ciò premesso e considerato, passiamo senz'altro ad esaminare le innovazioni apportate dal nuovo Codice all'Istituto del Matrimonio Civile, l'unico che sia, non previsto, bensì integralmente disciplinato dalla vigente legislazione (3).

Sez. 1^a - Delle condizioni necessarie per contrarre il matrimonio.

« Nella disciplina delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio, come in quella, per tanta parte connessa, delle domande per nullità del matrimonio, si è tenuta presente l'opportunità, non solo di far luogo alle riforme consigliate dall'esperienza nostra, espressa dai giudicati e dagli scrittori, e dall'esempio delle altre legislazioni, ma anche di ravvicinare per quanto è possibile l'ordinamento civile a quello canonico per evitare che cittadini del medesimo Stato fossero soggetti a discipline troppo profondamente diverse a seconda che accedessero all'uno o all'altro matrimonio.

« Si sono accresciuti notevolmente i casi di dispensa da impedimenti per corrispondere a opportunità oggi giù vivamente avvertite. Con che, anche minore è la divergenza dell'ordinamento civile dal canonico, il quale prevede larga possibilità di dispensa » Comm. Parl.

In considerazione di questo orientamento:

1) i limiti minimi d'età per contrarre matrimonio, da 18 e da 15 anni rispettivamente per l'uomo e per la donna (art. 55 C. abr.) vengono portati a 16 ed a 14 (art. 82 nuovo Codice);

2) differentemente dal codice abrogato (art. 56, 60) viene concessa dal nuovo codice la dispensa dall'impedimento derivante dal lutto vedovile (art. 87) e dall'impedimento derivante dall'adozione (art. 85 comm. 4).

3) parificato l'uomo alla donna per ciò che riguarda la maggiorità matrimoniale, fissata per tutti al compimento del 21.^o anno di età, mentre invece l'abrogato codice la fissava per l'uomo al compimento del 25.^o anno (art. 63 comm. 1 - cod. abr.), per il matrimonio dei minori la nuova legge non richiede più l'interpellazione della madre, ed in mancanza di entrambi i genitori, attribuisce l'assenso matrimoniale al tutore e non agli avi. (Art. 88 n. C. ed art. 63, 64 C. abrogato).

Le innovazioni testè citate riproducono le riforme già attuate dagli articoli 1-4 della legge 27-5-1929 n. 847 per applicazione del Concordato nella parte relativa al matrimonio. Sarà utile per meglio comprendere lo spirito che animò il patrio legislatore nell'apportare dette riforme, leggere la relazione alla suddetta legge (27-5-1929 n. 847) fatta in Senato il 30-4-1928 dal Ministro della Giustizia e degli Affari di Culto (Rocco):

« Con l'art. 1 si modifica l'età richiesta per contrarre matrimonio. Il nostro codice fissa, come è noto, tale età a 18 anni compiuti per l'uomo e 15 anni compiuti per la donna (art. 55) salva la dispensa reale, per la quale possono essere ammessi al matrimonio l'uomo, che ha compiuto gli anni 14 e la donna che ha compiuto gli anni 12 (art. 68, capov.). Queste norme non si applicano ai matrimoni del Re e degli appartenenti alla famiglia Reale (art. 69). La Chiesa ch'era sempre rimasta fissa al limite tradizionale romano del raggiungimento della pubertà, mantenuto in Spagna, in Portogallo, in parecchi Stati cattolici dell'America e, per l'influenza dell'amico diritto canonico, altresì nel common-law dei paesi anglo-sassoni, ha fissato nel codice di diritto canonico l'età di

(3) Secondo il nuovo codice, qualora il matrimonio non abbia luogo, il promittente ha diritto alla restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio (art. 78).

« sedici anni per l'uomo e di quattordici per la donna (canone 1067 paragrafo 1º).
 « E' opportuno che i medesimi limiti d'età siano stabiliti nel codice civile in
 « modo, cioè, che coloro i quali abbiano raggiunta tale età non debbano richie-
 « dere speciale dispensa per contrarre matrimonio.

« L'articolo 2 rende possibile la *dispensa* da una serie di impedimenti, che
 « sono suscettibili di dispensa secondo il diritto canonico, ma non secondo il
 « vigente Codice Civile.

« L'*adozione* costituisce un impedimento fra tutte le persone indicate nel-
 « l'articolo 60 del Codice Civile. Il diritto canonico non pone il vincolo creato
 « dall'*adozione* tra gli impedimenti, ma al canone 1059, stabilisce che, se la co-
 « gnazione legale nascente dall'*adozione* costituisca impedimento meramente im-
 « pediente secondo la legge civile di un dato Stato, tale sia anche secondo il di-
 « ritto canonico, e al canone 1089, stabilisce che, se il vincolo stesso costituisca
 « impedimento dirimente secondo la legge civile vigente nel paese, parimenti
 « sia pel diritto canonico. Si fa cioè, — potrebbe dirsi, — una canonizzazione
 « dell'impedimento civile; con l'effetto, tra l'altro, che possa poi essere consentita
 « dispensa da tale impedimento che non è comunque di diritto naturale o divino.

« Secondo il Codice civile italiano, l'*adozione* costituisce impedimento di-
 « rimente (art. 104) e non è suscettibile di dispensa. Già la Commissione Reale
 « aveva proposto di ammettere la dispensa, avendo presenti le ragioni che hanno
 « indotto altre legislazioni a regolare l'impedimento come meramente proibitivo,
 « od a farlo cessare rimovendo il vincolo dell'*adozione*. E questa innovazione si
 « attua col presente disegno di legge, il quale rende dispensabile altresì l'im-
 « pedimento di cui all'articolo 62 del Codice civile, cioè l'*impedimentum crimi-
 « nis*, riservando una configurazione dell'impedimento più aderente alle ipotesi
 « del diritto canonico e di altre leggi moderne alla prossima riforma del Codice
 « Civile.

« Il così detto *lutto vedovile*, e cioè l'osservanza di un termine da osservarsi
 « dalla donna che intende contrarre matrimonio dopo lo scioglimento o l'an-
 « nullamento del matrimonio precedente (art. 57) è regolato dalla legge nostra
 « come impedimento soltanto proibitivo, accompagnato però da severe sanzioni
 « (art. 128) e non suscettibile di dispensa. La ragione dell'impedimento consiste
 « nell'evitare incertezze sullo stato della prole, ed è perciò che, secondo l'arti-
 « colo 57 del Codice civile, l'impedimento cessa dal momento, in cui sia avvenuto
 « parto o quando il matrimonio precedente sia stato annullato per impotenza.
 « Ma è chiaro come in molti casi, anche fuori delle due ipotesi ora enunciate,
 « può esservi certezza assoluta sulla esistenza o sulla esclusione della gravidanza
 « della donna, dato anche il progresso delle scienze mediche, e resta quindi
 « eliminata ogni incertezza sullo stato della prole. Non vi sarebbe perciò motivo
 « per impedire la possibilità di dispensa dell'impedimento, la quale è ammessa
 « anche da parecchi codici stranieri, come per esempio dal Codice austriaco,
 « dal Codice germanico, dal Codice svizzero. Introducendola nel nostro diritto
 « civile, com'è determinato nell'articolo 2 del disegno di legge, si attenua, anche
 « su questo punto, la differenza col diritto canonico, il quale non prevede l'im-
 « pedimento. Con la disposizione dell'articolo 4 del progetto, si abolisce altresì
 « la disposizione del capoverso dell'articolo 128 del Codice civile, la quale con-
 « tiene a carico della donna sanzioni gravissime di carattere patrimoniale, che
 « hanno riscontro in leggi del Basso Impero, e si anticipa con ciò un'altra ri-
 « forma proposta dalla Commissione Reale. Rimane tuttavia ferma la sanzione
 « punitiva stabilita nella prima parte del menzionato articolo 128 per il caso di
 « matrimonio contratto senza dispensa dall'impedimento.

« Con l'articolo 3 e con l'articolo 4 si portano innovazioni alle disposizioni
 relative al *consenso degli ascendenti* o di altre persone, richiesto per la cele-

« brazione del matrimonio di coloro, che non abbiano raggiunto una certa età.

« Anzitutto si unifica così per l'uomo come per la donna l'età, fino alla quale « il consenso delle persone su indicate viene richiesto. Oggi, invece, secondo il « codice vigente, mentre, di regola, si può contrarre liberamente matrimonio al « raggiungimento dell'età maggiore, l'uomo che abbia genitori viventi ha bisogno « del consenso di costoro fino al compimento di anni venticinque. Questa ecce- « zione non è giustificabile nelle condizioni della vita odierna.

« In terzo luogo, si abolisce la procedura prevista dall'articolo 67 pel caso « di rifiuto di consenso, e stabilisce che, in caso di rifiuto, il consenso possa « essere supplito, per gravi motivi, dall'autorizzazione data dal procuratore pres- « so la Corte d'Appello...»

« La nuova norma non intende quindi comunque scuotere l'autorità fami- « gliare, o rendere più agevole il sottrarsi a tale autorità; nè la sostituzione del « procuratore generale alla Corte d'Appello rappresenta una maggiore condiscen- « denza a giovanili impazienze, in quanto che soltanto gravi circostanze, rigo- « rosamente valutate, potrebbero indurre il procuratore generale a concedere la « autorizzazione. Tale modificazione ravvicina inoltre, anche per questa parte, la « disciplina civile del matrimonio alla disciplina canonica. La Chiesa infatti, se « non considera come impedimento al matrimonio e come cagione di nullità del « medesimo la mancanza di consenso dei genitori, prescriverà (canone 1034) che « non sia celebrato il matrimonio del minore senza il consenso dei genitori, o di « chi ne faccia le veci, tranne che vi sia l'autorizzazione del vescovo. Si ottiene « perciò, con la proposta disposizione, unità sostanziale fra la legislazione ec- « clesiastica e quella civile. Ed è da ritenere infatti che i vescovi non saranno, « certo, meno rigidi dei procuratori generali nel concedere l'autorizzazione a ma- « trimoni non desiderati dai genitori del minorenne....»

« La presente legge si limita ad introdurre poche modificazioni e non deve « perciò pregiudicare quella più ampia ed organica riforma del titolo V del li- « bro I del Codice Civile, che deve inquadrarsi nel nuovo sistema del diritto fa- « migliare ».

Difatti nel nuovo codice non venne mantenuta la dispensa dall'impedimento derivante da reato, concessa invece dall'art. 2 della legge 27-5-1929 n. 847.

A proposito dell'influenza che esercitano sul matrimonio i rapporti di parentela - affinità - adozione, il nuovo codice (art. 85) porta sul vecchio (art. 58, 59, 60) le seguenti innovazioni:

1) il divieto di contrarre il matrimonio tra zii e nipoti, è esteso anche al caso che detto rapporto dipenda da filiazione naturale;

2) mentre l'abrogato codice all'art. 59 n. 2 statuiva semplicemente il divieto di matrimonio tra affini del medesimo grado, il nuovo codice per gli affini in linea retta statuisce il divieto anche nel caso in cui il matrimonio dal quale derivava l'affinità è stato dichiarato nullo; per gli affini in linea collaterale li- mita il divieto al secondo grado.

Da rilevarsi poi che, mentre l'abrogato codice all'art. 68 attribuiva solo a S. M. il Re la facoltà di dispensare da alcuni impedimenti, il nuovo codice (art. 85 comma 4^o) ammette la delega di una tale facoltà. Per il R. D. 30-12-1929 n. 2233 infatti:

A) la facoltà di dispensare dagli impedimenti dell'età, dall'adozione, è de- legata al procuratore generale presso la Corte di Appello nella cui giurisdizione ambedue o uno degli sposi abbia la residenza.

B) la facoltà di dispensare dall'impedimento derivante dal lutto vedovile

e dagli impedimenti in linea collaterale tra gli affini del medesimo grado e tra zii e nipoti, è delegata al procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione ambedue o uno degli sposi risieda.

C) Se ambedue gli sposi risiedano all'estero è competente a concedere la dispensa il procuratore generale od il procuratore del Re dell'ultima loro residenza.

D) Se non abbiano mai avuto residenza nel Regno, è competente il procuratore generale od il procuratore del Re di Roma.

E) Il diniego della dispensa non è definitivo; è sempre ammesso il richiamo al Ministero di Grazia e Giustizia; la deliberazione definitiva è data per decreto Reale.

L'art. 89 del nuovo Codice, da ultimo, in applicazione del R. D. L. 17-11-1938 n. 1728 « provvedimenti sulla razza », proibisce il matrimonio del cittadino di razza ariana con persona di altra razza, dichiarandolo nullo, se celebrato nonostante il divieto (art. 1 della legge speciale).

I dipendenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato e dei Comuni, delle Province e degli Enti parastatali ecc. che trasgrediscano a tale divieto, incorrono nella perdita dell'impiego e del grado (art. 3 della legge speciale).

Il matrimonio religioso celebrato in contrasto con tale divieto, non può produrre gli effetti civili e non può esser quindi trascritto; il ministro del culto dinanzi al quale venga celebrato un tale matrimonio dovrà astenersi dal procedere alle formalità di cui al comma 1º della legge 27-5-1929 n. 847 (spiegazione degli effetti civili del matrimonio mediante la lettura degli art. 141, 142, 143 del Codice Civile).

(Continua).

N.B. - In aggiunta ed a miglior chiarimento di quanto esposto a pag. 119 della rivista si precisa che l'art. 31 del nuovo Codice Civile riguarda soltanto tutte le persone giuridiche di carattere *privato* (art. 87 R. D. 24-4-1939, n. 640).

Attesa la dicitura dell'art. 87 del R. D. 24-4-1939, n. 640 gli Enti Ecclesiastici, anche qualora non si vogliano ritenere di diritto pubblico, è certo che nel nostro ordinamento giuridico sono posti al disopra del diritto privato (Trib. Roma - Falchetti c. Collegio Pontif. Germanico in Diritto Ecclesiastico 1939, p. 272) ed in quanto tali, a parere dello scrivente, dovrebbero andare esenti dal disposto dell'art. 31 del nuovo Codice.

Diario di S. Em. il Sig. Cardinale Arcivescovo

MARTEDÌ 16 LUGLIO. — Celebra Messa a Cavoretto dalle Suore Carmelitane fondate da S. Giuseppe Cottolengo, in occasione del I Centenario dalla fondazione. Rivolge alle Suore parole di circostanza.

Visita dell'Ecc. Rev.ma Mons. C. Rossi Vescovo di Biella.

MERCOLEDÌ 17. — Riceve la visita di congedo dell'Ecc. Enrico Ferri, Procuratore generale del Re presso la Corte d'Appello, destinato a Napoli.

Visita dell'Ecc. Rev.ma Mons. Francesco Imberti Vescovo di Aosta.

GIOVEDÌ 18. — Si reca all'Ospedale di S. Giovanni in frazione Molinette per far visita ai feriti sul fronte occidentale.

VENERDÌ 19. — In occasione della festa di S. Vincenzo de' Paoli celebra Messa alla Piccola Casa della Divina Provvidenza e tiene discorso di circostanza alle Suore ed ai Ricoverati.

Riceve la visita d'omaggio dell'Ill.mo e Rev.mo Mons. Diego Venini, Cameriere Segreto partecipante di Sua Santità.

Alle 20,30 presiede l'adunanza generale dei Confratelli delle Conferenze di S. Vincenzo presso i Signori della Missione in via XX Settembre.

DOMENICA 21. — Nella sua Cappella privata tiene Ordinazioni per un Diacono ed un Presbitero dei Minori Francescani.

LUNEDÌ 22. — Celebra la Messa al Monastero delle Maddalene in occasione della festa titolare. Rivolge brevi parole di circostanza.

Riceve in udienza l'Ecc. Rev.ma Mons. Giuseppe Angrisani, Vicario della Crocetta e Vescovo eletto di Casale Monf., di ritorno dalla visita fatta a Roma.

Alle 17 si reca all'Ospedale di S. Giovanni (vecchia sede) per far visita al Can. Domenico Bues che trovasi per una cura. Ne approfitta per visitare pure gli Ufficiali feriti sul fronte occidentale.

SABATO 27. — Saputo che il Sac. F. Sanmartino, Professore di Filosofia a Chieri, si trova infermo a Beinasco, suo paese nativo, si reca a confortarlo con una sua visita.

MERCOLEDÌ 31. — Riceve la visita di congedo del Generale Mario Cerutti, Comandante la Difesa Militare Territoriale.

Nel pomeriggio si reca all'Ospedale di S. Vito e poi al S. Giovanni (vecchia sede) per far visita ai soldati feriti sul fronte occidentale; tutti confortando con la sua paterna parola.

Alle 18,15 imparte la pontificale Benedizione col SS. alla Chiesa dei Santi Martiri, in occasione della festa di S. Ignazio.

GIOVEDÌ 1° AGOSTO. — Per il primo venerdì del mese si reca a S. Ignazio sopra Lanzo dai Chierici di Teologia che trovansi in villeggiatura.

VENERDÌ 2. — Messa con fervorino sul S. Cuore a S. Ignazio di Lanzo.

SABATO 3. — Alle ore 11 assiste pontificalmente in Cattedrale al funerale solenne indetto per i Caduti sui fronti italiani. Sono presenti tutte le Autorità Cittadine.

Nel pomeriggio si reca a visitare i soldati, che trovansi ammalati presso l'Istituto delle Figlie dei Militari. Amministra la Cresima a due di essi e poi nella Cappella dell'Istituto rivolge paterne parole.

DOMENICA 4. — Si reca ad Avigliana presso le Suore del S. Cuore per la chiusura degli Esercizi delle Giovani di Azione Cattolica.

LUNEDÌ 5. — Parte per un breve periodo di cura.

MARTEDÌ 13. — Ritorna in sede.

MERCOLEDÌ 14. — Riceve in visita di congedo il Generale De Perfetti.

Riceve la visita dell'Ecc. Mons. Luigi Lanzo O. M. C., in religione P. Egidio, Curato della Madonna di Campagna in città, nominato Vescovo titolare di Tibériade con incarico di Ausiliare del Card. F. Sibilia, Vescovo della Diocesi Suburbicaria di Sabina e Poggio Mirteto.

GIOVEDÌ 15. — Celebra la Messa all'Eremo per i Chierici di Filosofia che vi fanno villeggiatura.

BOLLETTINO DEMOGRAFICO - PROVINCIA DI TORINO

Mese di Aprile 1940 — Nati 1574 — Morti 1629 — Diminuzione popolazione 55

Mese di Maggio 1940 — Nati 1509 — Morti 1307 — Aumento popolazione 202